



*Prefettura di Modena*

*Ufficio Territoriale del Governo*

**IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA**

**Visto** l'art. 5-bis del Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dall'Art 11 del D.L. 174 del 10.10.2012, che prevede l'istituzione, presso ciascuna delle Prefetture dell'area colpita dal terremoto del maggio 2012, di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori - non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – concernenti le tipologie di beni e servizi indicate al comma 2 dello stesso Decreto legge, con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011, relativo alla costituzione di analoghi elenchi di fornitori per l'emergenza Abruzzo, nonché delle tipologie individuate dalle Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna, quale Commissario delegato alla ricostruzione;

**Dato atto** che la Società cooperativa "CPL Concordia", con sede in Concordia sulla Secchia, Via Grandi, n. 39, in data 28 marzo 2014, al termine dell'istruttoria di rito, veniva iscritta nei citati elenchi;

**Visto** il proprio provvedimento, in data 24 aprile 2015, con il quale, a seguito degli accertamenti di rito, nei confronti della Società Cooperativa "CPL Concordia", con sede in Concordia sulla Secchia, Via Grandi, n. 39, veniva disposto il rigetto della richiesta di rinnovo di iscrizione nei predetti elenchi, inoltrata l'11/2/2015, avente anche valore di informazione interdittiva antimafia;

**Dato atto** che, a seguito di determina dirigenziale n. 1308, del 22 ottobre 2004, del Comune di Ischia, veniva aggiudicata alla suddetta "CPL Concordia" la concessione relativa alla realizzazione e gestione del servizio di trasporto e distribuzione del gas metano nel Comune di Ischia;



## *Prefettura di Modena*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

**Rilevato** che, in data 1 aprile 2005, la "CPL Concordia" costituiva la società di progetto "Ischiagas" S.r.l. che subentrava in tutti gli obblighi ed i diritti all'aggiudicataria "CPL Concordia";

**Visto** il successivo provvedimento, in data 21 maggio 2015, con il quale la società "IschiaGas" S.r.l., con sede legale in Concordia sulla Secchia, Via Grandi, n. 39, iscritta nel registro Imprese di Modena dal 16/02/2006, il cui oggetto sociale è "Attività di progettazione e realizzazione del pubblico metanodotto e adduzione reti di distribuzione urbane", veniva parimenti fatta oggetto di informazione interdittiva antimafia, rilevando, tra l'altro che, dagli accertamenti effettuati, il capitale sociale della Società "Ischia Gas" risulta posseduto totalmente da EUROPEAN GAS NETWORK S.r.l., società, quest'ultima, posseduta al 51% dalla Soc. Coop. "CPL Concordia", che ne detiene il controllo;

**Preso atto** che, dalle acquisizioni istruttorie, con riferimento all'intero assetto proprietario e alle figure di rappresentanza e con poteri gestionali, si rileva che la "IschiaGas" S.r.l. è stata costituita il 1 aprile 2005, con sede in Milano, e successivamente trasferita a Concordia sulla Secchia, con sede legale coincidente con la sede della Holding "CPL Concordia" e della Sub Holding "EUROPEAN GAS NETWORK" S.r.l. e che la società, precipuamente di progetto, è sorta al fine di dare esecuzione alla convenzione per la concessione relativa alla realizzazione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano nell'isola di Ischia.

**Visto** l'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha introdotto misure straordinarie per la gestione, il sostegno ed il monitoraggio delle imprese, che possono essere applicate d'iniziativa del Prefetto nei confronti di aziende colpite da un'informazione antimafia interdittiva, le quali abbiano in corso un contratto per lavori, prestazioni di servizi o forniture, stipulato con un soggetto pubblico e sussista la "*...urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione, al fine di garantire la continuità di servizi e*



## *Prefettura di Modena*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

*funzioni indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici...".*

**Visto** che in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015, sono stati sottoscritti due protocolli d'intesa tra il Ministro dell'Interno ed il Presedente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), recanti le linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di corruzione, l'attuazione della trasparenza amministrativa e l'applicazione delle misure straordinarie di gestione di cui sopra;

**Dato atto** che le disposizioni di legge sopra richiamate e le conseguenti linee guida parimenti citate, sono preordinate ad assicurare un presidio efficace in grado di scongiurare che, l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti delle imprese, si riverberino sulla conclusione di opere già avviate, ovvero sulla efficienza e la continuità di servizi o forniture in atto, tenendo presenti anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo forme di intervento mirato da parte della Amministrazione pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;

**Tenute presenti**, in proposito, le "Seconde linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n.90", sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC il 28 gennaio 2015, le quali prevedono che, ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del D.lgs. N. 159/11, ".....tale procedimento debba essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto, con la conseguenza che l'impresa interessata è legittimata ad esercitare, nell'ambito di esso, esclusivamente gli strumenti di partecipazione previsti dagli artt. 7,8 e 10 della legge n.241/1990 e non a chiedere l'avvio del procedimento stesso", e che, più oltre, le stesse Linee guida precisano che "...una volta adottata l'informazione inibitoria, il Prefetto dovrà obbligatoriamente dare corso alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32...";



## *Prefettura di Modena*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

**Vista** la propria nota in data 7 maggio 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, è stato comunicato al legale rappresentante della Società Cooperativa "CPL Concordia", l'avvio del procedimento di valutazione circa la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, in merito al contratto relativo al "Sistema di Distribuzione del gas Metano presso il Comune di Ischia", assegnando un termine di 48 ore per formulare eventuali osservazioni;

**Letta**, la nota in data 8 maggio, con la quale la Società "CPL Concordia", comunica, tra l'altro, che l'opera pubblica di cui sopra viene eseguita nell'ambito di una società di progetto con la Società "IschiaGas" S.r.l., informando altresì di non essere legittimata a rappresentare detta Azienda, *"...avendo la stessa un organo amministrativo autonomo... ( e la stessa )... è titolare unicamente di un contratto avente ad oggetto "Realizzazione e gestione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano nel Comune di Ischia.";*

**Vista** la nota n. 56631, in data 7 maggio 2015, diretta al Prefetto di Napoli, al Prefetto di Modena, alla "CPL Concordia" ed alla "Ischiagas" S.r.l. con la quale il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel prendere atto del provvedimento di informazione interdittiva antimafia del 24 aprile scorso, ritiene che la competenza all'adozione delle misure di cui all'art. 32, sopra citato, nei confronti delle predette società, a termini del comma 10 del medesimo articolo, debba essere riferita al Prefetto di Modena al quale, in conseguenza chiede di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle ripetute misure di gestione, sostegno e monitoraggio nei confronti delle società in argomento;

**Considerato** che, con la predetta nota, il Presidente dell'ANAC ha osservato che *"...nel caso di cui sopra, le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto, che ne informa il Presidente dell'ANAC... peraltro, nel caso di specie, si ritiene sussistente la necessità di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, trattandosi di concessione per la progettazione definitiva, esecutiva,*



## *Prefettura di Modena*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

*direzione lavori, collaudo e gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano presso il comune di Ischia."*

**Dato atto** che con la citata nota, il Presidente dell'ANAC, in considerazione della emanazione dell'informazione interdittiva antimafia del 24 aprile, ha dichiarato concluso il procedimento avviato ai sensi del comma 1 dell'art. 32, del D.L. 90/14, convertito nella legge 114/14, *"...non sussistendo, allo stato attuale, i presupposti per l'esercizio del potere di proposta ivi disciplinato."* ;

**Vista** la propria nota in data 23 maggio 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, è stato comunicato al legale rappresentante della "Ischiagas" S.r.l., ed al Comune di Ischia, l'avvio del procedimento di valutazione circa la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, in merito al contratto relativo al "Sistema di Distribuzione del gas Metano presso il Comune di Ischia", assegnando un termine di 48 ore per formulare eventuali osservazioni;

**Dato atto** che il Comune di Ischia, nel termine assegnato, non ha fornito alcun riscontro, mentre, la suddetta Società "Ischiagas" S.r.l., con nota in data 25 maggio 2015, nel precisare che, allo stato attuale è in corso la gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano ad oltre 2000 utenti, essendo le opere state realizzate e collaudate il 2/8/2013, sottolinea che, nella fattispecie, *"...si tratta di un servizio pubblico essenziale e non interrompibile, cui deve essere garantita costantemente la continuità e la sicurezza, la cui sospensione potrebbe comportare gravi danni per l'incolumità pubblica."*, e che *"...l'interruzione della concessione del pubblico servizio potrebbe comportare gravi danni per l'incolumità pubblica..."*, e, più oltre, rappresenta che *"...Esiste certamente l'esigenza di salvaguardare l'integrità dei bilanci pubblici..."* ;

**Vista** la nota n. 66933, in data 27 maggio 2015, con la quale il Presidente della'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel confermare quanto rappresentato con la precedente nota n. 56631 del 7 maggio 2015, sopra citata, in ordine alla opportunità di una valutazione per l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea



## *Prefettura di Modena*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

gestione di cui all'art 32, comma 10, della legge 114/14, osserva che *"...Peraltro, dalla documentazione agli atti, risulta che la predetta società (Ischia gas S.r.l.), destinataria del provvedimento interdittivo, è stata costituita per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Ischia e svolge, dunque, un'attività di servizio pubblico che può certamente ritenersi essenziale e indifferibile per la tutela di diritti fondamentali."*;

**Ritenuti**, pertanto, sussistenti, alla luce del contenuto della ripetuta nota del Presidente dell'ANAC, in data 7 maggio 2015, e della nota n.66933, del 27 maggio, i presupposti di cui all'art. 32 della legge 114/14, sia in base ai contenuti dei provvedimenti interdittivi del 24 aprile e del 21 maggio 2015 sopra richiamati, - ed in particolare al rischio elevato di condizionamenti delle aziende da parte della criminalità organizzata - sia con riguardo al coesistente carattere di essenzialità dei servizi pubblici di fornitura gas affidati alla società "Ischiagas" S.r.l., nonché in relazione alla necessità di salvaguardare l'integrità di interessi pubblici fondamentali;

**Ritenuto**, per le suindicate ragioni, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione del contratto in parola, procedendo alla nomina di due Commissari straordinari cui attribuire, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla esecuzione del contratto relativo al "Sistema di Distribuzione del gas Metano presso il Comune di Ischia" per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di insediamento dei Commissari stessi, dando atto che, per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, i Commissari sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri, soltanto per ciò che attiene la gestione delle attività di impresa connesse al predetto contratto;

**Ritenuta**, peraltro, la necessità di incaricare i predetti Commissari di individuare eventuali, altri contratti pubblici, relativi alla metanizzazione dell'isola di Ischia, non facenti capo né alla società "CPL Concordia", né alla "Ischiagas S.r.l.", ai fini della valutazione dei presupposti di cui all'art. 32 della legge 114/14, da parte di quest'Ufficio;



## *Prefettura di Modena*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

**Ritenuto**, conseguentemente, di procedere alla nomina di due Commissari, giusta il disposto del comma 2 dell'art. 32 della legge 114/14 e disponendo, secondo quanto previsto dal comma 7 del citato articolo che *"...l'utile di impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo..."* e che ciò avvenga attraverso l'attivazione di una *"...forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa... le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento – si pensi, ad esempio, a quelli regolati dall'art. 2447 – bis c.c. – consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare..."*, come si legge nelle linee guida scaturite dal protocollo d'intesa tra Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2014;

**Ritenuto** di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività in oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 6 della legge 114/14;

**Interpellati**, all'esito di compiuta istruttoria, l'Ing. Prof. Giovanni Sebastiano Barozzi, nato a Bologna, il 5/12/1946, ed il Prof. Andrea Ferrari, nato a San Marcello Pistoiese, il 30/3/1949, i quali riuniscono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.lgs. 270/1999, come da *curricula* depositati agli atti di questa Prefettura e come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dai predetti ed acquisite agli atti;

**Visti:**

- la legge 241/90;
- il d.lgs. 159/2011;
- l'art. 32 della legge 114/14;
- i Protocolli d'intesa sottoscritti tra il Ministro dell'Interno e l'ANAC il 15 luglio 2014 ed il 27 gennaio 2015;



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**DISPONE**

La straordinaria e temporanea gestione del contratto relativo al "Sistema di Distribuzione del gas Metano presso il Comune di Ischia", aggiudicato alla "CPL Concordia" e gestito dalla "Ischiagas" S.r.l., con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari delle imprese, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera b), della legge 114/14.

L'ing. Prof. Giovanni Sebastiano Barozzi, nato a Bologna, il 5/12/1946, ed il Prof. Andrea Ferrari, nato a San Marcello Pistoiese, il 30/3/1949, sono nominati Commissari straordinari e temporanei attribuendo agli stessi tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione delle imprese, limitatamente alla esecuzione del contratto relativo al "Sistema di Distribuzione del gas Metano presso il Comune di Ischia", aggiudicato alla "CPL Concordia" e gestito dalla "Ischia gas" S.r.l., per sei mesi decorrenti dalla data di insediamento, con la contestuale sospensione, limitatamente all'esecuzione del predetto contratto, dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari delle imprese.

I predetti Commissari sono, altresì, incaricati di individuare eventuali, altri contratti pubblici, relativi alla metanizzazione dell'isola di Ischia, non facenti capo né alla società "CPL Concordia", né alla "Ischiagas S.r.l.", ai fini della valutazione dei presupposti di cui all'art. 32 della legge 114/14, da parte dei quest'Ufficio.

L'utile di impresa derivante dalla conclusione del contratto gestito dai Commissari, determinato anche in via presuntiva, sarà accantonato in apposito fondo attraverso l'attivazione di una *"...forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa.... le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento – si pensi, ad esempio, a quelli regolati dall'art. 2447 – bis c.c. – consentono forme di destinazione specifica del*



## *Prefettura di Modena*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

*patrimonio sociale ad un determinato affare...”, come si legge nelle linee guida scaturite dal protocollo d’intesa tra Ministro dell’Interno ed il Presidente dell’ANAC del 15 luglio 2014;*

Con successivo provvedimento si provvederà alla fissazione del compenso professionale per le attività in oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 6, della legge 114/14.

Il presente provvedimento sarà notificato, nelle forme di legge, alla “CPL Concordia”, alla “Ischiagas”, al Comune di Ischia, nonché comunicato al Presidente dell’A.N.A.C., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, al Ministero dell’Interno, Gabinetto e Comitato Coordinamento Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bologna ed alla Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli.

Lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Modena.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

Modena il 1 giugno 2015

IL PREFETTO  
(di Bari)